



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2350**

Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

# Indice

1. DDL S. 2350 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 2350 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	7
1.3.1. Sedute .....	8
1.3.2. Resoconti sommari .....	9
1.3.2.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') .....	10
1.3.2.1.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 266 (pom.) del 26/10/2021 .....	11
1.3.2.1.2. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 267 (pom.) del 27/10/2021 .....	13
1.3.2.1.3. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 271 (pom.) del 04/11/2021 .....	15
1.3.2.1.4. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 274 (ant.) dell'11/11/2021 .....	19
1.4. Trattazione in consultiva .....	23
1.4.1. Sedute .....	24
1.4.2. Resoconti sommari .....	25
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	26
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2021 .....	27
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	30
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 474 (pom.) del 10/11/2021 .....	31
1.4.2.3. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) .....	37
1.4.2.3.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/11/2021 .....	38
1.4.2.3.2. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/11/2021 .....	41
1.4.2.4. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	45
1.4.2.4.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 272 (pom.) del 26/10/2021 .....	46

## **1. DDL S. 2350 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2350  
**XVIII Legislatura**

---

Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

---

Iter

**27 ottobre 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2350**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Tommaso Nannicini](#) ( [PD](#) ), [Sergio Puglia](#) ( [M5S](#) ), [Paola Binetti](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Francesco Zaffini](#) ( [Fdi](#) ), [Vasco Errani](#) ( [Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#) ), [Annamaria Parente](#) ( [IV-PSI](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 agosto 2021**; annunciato nella seduta n. 354 del 3 agosto 2021.

Classificazione TESEO

MEDICI , ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI , VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI , EPIDEMIE

**Articoli**

MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Artt.1, 2), MALATI (Art.1), MORTE (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI ( ENPAM ) (Artt.3, 4), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.3), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.3, 4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Elisa Pirro](#) ( [M5S](#) ) (dato conto della nomina il 26 ottobre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [12<sup>a</sup> Commissione permanente \(Igiene e sanità\)](#) in sede redigente il 22 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 11<sup>a</sup> (Lavoro)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2350

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2350

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANTÙ**, **NANNICINI**, **PUGLIA**, **BINETTI**, **ZAFFINI**, **ERRANI** e **PARENTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2021

Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

Onorevoli Senatori. - L'epidemia da coronavirus ha messo a dura prova ogni ambito della nostra società, dalle istituzioni al privato cittadino. C'è stata, però, una categoria più esposta di altre all'emergenza, soprattutto a inizio pandemia, ossia quella dei medici, che sono stati costantemente sottoposti a una pressione straordinaria con livelli di tensione psicofisica inediti e soggetti consapevolmente a un rischio elevato di contrarre il virus da SARS-CoV-2. Quindi molti medici, nello svolgimento delle loro attività di assistenza e cura, sono stati contagiati dal virus e tra di loro vi è chi è deceduto nell'espletamento della sua professione ovvero riportando danni da complicanze di tipo irreversibile. L'azione tempestiva e costellata da spirito di abnegazione di cui hanno dato prova molti fra di loro è stata dettata da una profonda umanità, che va ben oltre le competenze e le funzioni che spettano ai medici.

Da qui deve discendere un riconoscimento che a livello morale ha trovato riscontro nella legge 18 marzo 2021, n. 35, istituendo la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. Nello stesso tempo si era deciso di impegnare il Governo a identificare misure di ristoro di tipo economico elettivamente per coloro che non hanno tutela assicurativa diretta. Permanendo a livello sostanziale detta carenza per i medici non a rapporto di lavoro dipendente, il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in sede di audizione formale avanti alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale dell'8 luglio 2021, si è detto disponibile ad anticipare detti ristori in presenza di norma autorizzatoria. L'opportunità ci sembra degna di nota e nel contempo si dà al Governo la possibilità di spalmare sui prossimi cinque anni l'impatto complessivo dei ristori.

Si interviene a declinare dette forme di indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore dei medici deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, riconoscendo un ristoro *una tantum* per chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che abbia contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, nonché un assegno *una tantum* in caso di morte del medico in favore dei soggetti a carico.

L'ENPAM eroga l'indennizzo in capitale per la menomazione psicofisica subita dal professionista. La prestazione è erogata, in una unica soluzione e in funzione dell'età e del grado di menomazione accertato, sulla base della tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n.177.

Qualora la patologia cagionata dall'infezione abbia causato la morte del medico, l'ENPAM provvede ad erogare un assegno *una tantum* nella misura di 100.000 euro ai soggetti a carico.

L'indennizzo non intende essere una ricompensa, bensì rappresentare un sostegno concreto a coloro che hanno sacrificato la propria salute o addirittura la propria vita a vantaggio della vita e del

benessere del prossimo e della comunità intera, grazie alla profonda dedizione al lavoro e allo spirito di sacrificio manifestato. Come tale verrà destinato alla vittima o ai soggetti a carico del medico, quali il coniuge, i figli minori, i genitori, i fratelli minori, inclusi i figli maggiorenni e i fratelli inabili al lavoro.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Giusto ristoro in favore dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

### Art. 2.

*(Assegno una tantum in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

2. L'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

### Art. 3.

*(Modalità di erogazione del giusto ristoro)*

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM).

2. Per le finalità di cui al presente articolo, all'ENPAM è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 e dell'assegno *una tantum* di cui all'articolo 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

### Art. 4.

*(Presentazione della domanda di giusto ristoro e procedimento di verifica dei requisiti)*

1. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui all'articolo 1 o l'assegno di cui all'articolo 2 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema predisposto dall'ENPAM e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche

conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2350  
**XVIII Legislatura**

---

Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede redigente

[N. 266 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 267 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) (sui lavori della Commissione)

[N. 271 \(pom.\)](#)

4 novembre 2021

[N. 274 \(ant.\)](#)

11 novembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.3.2.1.1. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 266 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021**  
**266<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(2350) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Discussione e rinvio)

La relatrice **PIRRO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo.

Esprime l'avviso che non vi sia la necessità di svolgere un ciclo di audizioni, dal momento che, a suo giudizio, il tema trattato dal provvedimento è già stato ampiamente discusso e approfondito in questo ramo del Parlamento.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla considerazione della relatrice, sottolineando che con il provvedimento in discussione si intende dare seguito a un ordine del giorno approvato durante l'esame del disegno di legge istitutivo della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da *coronavirus*. Si augura che il provvedimento appena illustrato possa avere un *iter* rapido, anche grazie ad opportune interlocuzioni informali volte ad agevolare l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate.

La **PRESIDENTE**, constatato che l'avviso manifestato dalla relatrice non incontra obiezioni, avverte che la trattazione proseguirà domani con lo svolgimento della discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

La senatrice **STABILE** (FIBP-UDC) segnala che un quotidiano *on line* di informazione sanitaria ha recentemente pubblicato una bozza della proposta di riforma del decreto ministeriale n. 70 del 2015 sugli *standard* dell'assistenza ospedaliera. Rimarca l'opportunità che la Commissione sia adeguatamente informata e coinvolta nella definizione di tale riforma.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), dopo essersi associato alla precedente oratrice, ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato ha chiesto che siano quanto prima calendarizzati, per il celere seguito della trattazione, i documenti e i disegni di legge volti a istituire una Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale e sulla gestione dell'emergenza pandemica.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa a sua volta proprie le considerazioni svolte dalla senatrice Stabile e ribadisce l'auspicio che il Ministero della salute intrattenga una interlocuzione più attenta e assidua con la Commissione.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) chiede delucidazioni in merito al seguito dell'*iter* dei disegni di legge sulle malattie rare.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che i disegni di legge testé menzionati sono stati riassegnati alla Commissione in sede deliberante e che, in base alle convocazioni già diramate, saranno trattati in tale sede nella seduta pomeridiana di giovedì 28 ottobre.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) esprime soddisfazione per la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge sulle malattie rare, considerato che ciò consentirà di concluderne l'*iter* in tempi rapidi, e dichiara di condividere le considerazioni già svolte in precedenza sull'opportunità che questioni come la riforma del decreto ministeriale n. 70 e quella dell'assistenza territoriale siano trattate con il dovuto coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Segnala, reputandolo connesso ai precedenti, anche il tema della formazione del personale sanitario.

La [PRESIDENTE](#) assicura che le sollecitazioni emerse quest'oggi, in merito alle riforme in via di definizione dell'assistenza sanitaria, saranno sottoposte all'Ufficio di Presidenza integrato nella prima riunione utile. Ricorda, nondimeno, che riguardo al riassetto della medicina territoriale la Commissione ha già sentito rappresentanti del Ministero della salute e di AGENAS. In merito alla questione posta dal senatore Zaffini - relativamente al reinserimento all'ordine del giorno dei documenti e dei disegni di legge volti a istituire una Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale e sulla gestione dell'emergenza pandemica - assicura che essa sarà sottomessa alla Commissione nel corso della prossima settimana, in conformità a quanto comunicato al termine dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.3.2.1.2. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 267 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)  
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021  
267<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
[PARENTE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2350) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) riepiloga l'*iter* del provvedimento in titolo.

Interviene in discussione generale la senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), osservando che la tematica del sostegno ai medici impegnati nella lotta alla pandemia era già da tempo all'attenzione della Commissione. Sottolinea che il disegno di legge in esame, a sua prima firma, è volto a fornire adeguato ristoro ai medici colpiti dal COVID-19, alcuni dei quali sono anche deceduti nell'espletamento della professione, ovvero hanno riportato gravi danni da complicanze.

Accanto al riconoscimento morale, già previsto nella legge n. 35 del 2021 (che ha istituito la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da *coronavirus*), ed altresì in linea con gli atti di indirizzo formulati nel corso dell'esame parlamentare della legge medesima, reputa infatti necessario prevedere una concreta misura di ristoro economico, a beneficio dei medici che non operano in regime di rapporto di lavoro dipendente, ovvero dei relativi familiari. Fa notare che l'intervento si pone peraltro nella scia di quanto rilevato dal Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in sede di audizione innanzi alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, che si era detto disponibile ad anticipare i predetti ristori economici in presenza di una norma di legge autorizzatoria. Sottolinea che il provvedimento riconosce per l'appunto un ristoro *una tantum*, la cui erogazione è posta a carico dello stesso ENPAM, cui è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti.

Conclude ribadendo la particolare valenza della *ratio* sottesa all'articolato ed auspicando,

contestualmente, che esso continui ad essere sostenuto da un'ampia convergenza politica, al fine di pervenire ad una sollecita approvazione (anche recependo eventuali richieste di aggiustamento suggerite dal Ministero dell'economia).

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) esprime, del pari, avviso pienamente favorevole sul disegno di legge in titolo, auspicando che si possano prevedere ulteriori misure specifiche a sostegno del personale precario operante nella sanità.

Saluta con favore il fatto che le disposizioni dell'articolato, in quanto rivolte ai medici che non operano in regime di rapporto di lavoro dipendente, ricomprendano, di fatto, anche il personale del servizio 118, che a suo avviso è spesso trascurato e dovrebbe, invece, essere oggetto di sostegni adeguati.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti la relatrice [PIRRO](#) (M5S), esprimendo compiacimento per l'ampia condivisione politica del provvedimento ed auspicando, del pari, una rapida conclusione dell'*iter*.

Il rappresentante del Governo rinuncia allo svolgimento della replica.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per mercoledì 3 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## 1.3.2.1.3. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 271 (pom.) del 04/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021**  
**271<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **COMINCINI** (PD) riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi sulle disposizioni di interesse della Commissione.

L'articolo 8 del decreto-legge, al comma 1, modifica alcune norme transitorie, che riconoscono: l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato, per il periodo trascorso in quarantena precauzionale (comunque denominata, in attuazione delle misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19); l'applicazione - a determinate condizioni - per il periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, dei trattamenti di malattia inerenti al ricovero ospedaliero.

Le modifiche concernono: l'estensione al 2021 (novella di cui alla lettera *a*) della tutela prevista per la fattispecie suddetta di quarantena precauzionale - tutela che, secondo l'interpretazione seguita, non poteva, a normativa vigente, trovare applicazione, per i lavoratori dipendenti privati, per il periodo successivo al 31 dicembre 2020 (mentre per i dipendenti pubblici ha continuato a trovare applicazione, in base ad un'altra norma, tuttora vigente, l'equiparazione al ricovero ospedaliero) -; l'elevamento da 396 milioni di euro a 976,7 milioni del limite di spesa, relativo al 2021, entro il quale sono riconosciuti i trattamenti relativi alle fattispecie summenzionate - quarantena precauzionale e periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori fragili - che siano a carico dell'INPS (novella di cui alla lettera *b*) e norma abrogatoria di coordinamento posta dal successivo comma 2); la possibilità, consentita dalla riformulazione del suddetto limite di spesa, di impiego delle medesime risorse anche per gli eventi che si sono verificati nel 2020 e che erano rimasti privi delle tutele in oggetto a causa del raggiungimento del limite relativo al 2020 (quest'ultimo limite, pari a 663,1 milioni - come detto, già interamente utilizzati -, viene formalmente mantenuto nella suddetta novella); l'introduzione di uno stanziamento, pari a 188,3 milioni, per il 2021, che costituisce un limite di spesa per il riconoscimento, a determinate condizioni, di un rimborso forfettario, relativo sia al 2020 sia al 2021, in favore dei datori di lavoro privati, per gli oneri sostenuti per il riconoscimento dei trattamenti nelle suddette due fattispecie - con riferimento ai casi in cui il trattamento di malattia sia a carico del datore di lavoro e non dell'INPS, con

esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l'INPS - (novella di cui alla lettera *c*); l'esclusione (rispetto alla corrispondente norma finora vigente) degli oneri a carico dei datori di lavoro privati dal limite sopra menzionato di 976,7 milioni, il quale, quindi, concerne i soli oneri a carico dell'INPS (novella di cui alla lettera *b*) citata).

Il comma 1 del successivo articolo 13 - insieme con l'Allegato 1 - reca un complesso di novelle nella disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Tra l'altro:

- si prevede che ogni comitato di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro - istituito presso ciascuna regione o provincia autonoma - si riunisca almeno due volte all'anno e che il medesimo sia convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (lettera *a*));
- si modifica la disciplina del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) (lettera *b*). Riguardo all'ambito delle pubbliche amministrazioni che costituiscono il suddetto Sistema, la novella inserisce il Dipartimento per la trasformazione digitale (della Presidenza del Consiglio dei ministri) e l'INPS, oltre ad operare alcuni adeguamenti formali in relazione a modifiche istituzionali sopravvenute e a introdurre la possibilità di individuazione di ulteriori amministrazioni con decreto interministeriale. In merito alle finalità e all'oggetto del Sistema, la novella inserisce la valutazione delle attività di vigilanza, anche sulla base di una nuova apposita sezione del Sistema, dedicata alle sanzioni amministrative irrogate nel settore in oggetto, nonché mediante l'estensione alle parti sociali della facoltà di accesso anche al quadro del SINP relativo agli interventi di vigilanza. Si prevedono inoltre sia una revisione delle norme attuative del SINP - ai fini dell'adeguamento alle modifiche suddette - mediante l'emanazione di un decreto interministeriale sia un decreto ministeriale di ridefinizione della composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema in oggetto (entrambi i decreti sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). La novella prevede altresì che l'INAIL renda disponibili ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati - ivi compresi quelli sotto la soglia minima posta ai fini della tutela dell'INAIL - e alle malattie professionali denunciate;
- le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro vengono estese a tutti i settori lavorativi, sopprimendo le norme che limitavano tale competenza al settore edile e ad altri ambiti specifici (lettera *c*). Di conseguenza, sia il suddetto Ispettorato sia le aziende sanitarie locali esercitano la vigilanza in esame in via generale - ferme restando alcune riserve di competenza, già stabilite dalla disciplina vigente, per altre amministrazioni -. La novella prevede altresì che, a livello provinciale, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito della programmazione regionale già contemplata dalle norme vigenti, promuovano e coordinino sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutte le amministrazioni competenti e demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le conseguenti modifiche alle disposizioni attuative concernenti il coordinamento in oggetto. Si dispone poi che l'Ispettorato nazionale del lavoro presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai fini della trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; la relazione deve dar conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza;
- si opera una revisione della disciplina sui provvedimenti di sospensione, da parte dei suddetti organi di vigilanza, dell'attività imprenditoriale (lettera *d*). In primo luogo, la novella riduce dal 20 per cento al 10 per cento la soglia contemplata da una delle fattispecie di sospensione, prevedendo che quest'ultima sia adottata in tutti i casi in cui una quota pari o superiore al 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell'accesso ispettivo, risulti occupato senza la relativa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Si opera altresì una ridefinizione delle altre fattispecie di sospensione, sia sostituendo il relativo allegato - recante le singole ipotesi - sia sopprimendo la condizione della reiterazione; di conseguenza, nella nuova formulazione, la sospensione viene disposta per ogni caso di grave violazione rientrante nelle ipotesi di cui al nuovo

allegato (a prescindere dall'eventuale circostanza che si tratti di una reiterazione). Resta fermo il principio che la sospensione è adottata in relazione alla sola parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni - o, alternativamente, come prevede la novella, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'allegato -. Si opera inoltre una revisione delle condizioni stabilite per la revoca della sospensione, aggiungendo alle condizioni costituite dal superamento delle situazioni di irregolarità quella della rimozione delle conseguenze pericolose e ridefinendo gli importi delle somme da pagare ai fini della medesima revoca (somme aggiuntive rispetto alle sanzioni previste dalle norme per le singole fattispecie di illecito). Si conferma la figura di reato per il caso di violazione - da parte del datore di lavoro - del provvedimento di sospensione, con la conferma delle misure relative alla pena detentiva e con una riduzione dei limiti minimi e massimi dell'ammenda (prevista in via disgiuntiva per il caso in cui la violazione concerna la sospensione motivata dalla sussistenza di rapporti di lavoro non oggetto di comunicazione). Resta fermo il principio che la sospensione comporta, per la durata della medesima, l'interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni - mentre viene soppressa la norma, prevista per alcune ipotesi specifiche, sull'allungamento del periodo di interdizione oltre quello di sospensione -;

- si prevede l'istituzione di un repertorio degli organismi paritetici in materia di sicurezza sul lavoro e si ridefiniscono le attività di comunicazione da parte degli stessi, prevedendo altresì che i dati forniti da tali organismi siano utilizzati ai fini dell'individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL (lettera f));
- si prevede l'istituzione di un'apposita banca dati presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, relativa alle specifiche comunicazioni del committente o del responsabile dei lavori - comunicazioni già previste dalla disciplina vigente - in materia di cantieri temporanei o mobili.

I successivi commi dell'articolo 13 autorizzano nuove assunzioni per l'Ispettorato nazionale del lavoro e per l'Arma dei Carabinieri.

Il comma 6 dell'articolo 14 dispone un ampliamento dell'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. Più in particolare, la novella consiste sia nell'estensione temporale dell'esenzione sia nell'ampliamento degli ambiti oggetto dell'esenzione medesima.

L'esenzione è posta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al termine ora oggetto di differimento al 31 dicembre 2021 (rispetto al termine finora vigente del 15 ottobre 2021).

La norma di esenzione in esame appare rivolta in particolare ai casi di somministrazione, da parte delle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, del vaccino Sputnik V, il quale, al contrario degli altri vaccini contro il COVID-19 somministrati in tale Stato, non è stato autorizzato in Italia né è oggetto della circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021, prot. n. 42957 (che concerne l'individuazione dei vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale).

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta l'auspicio che, attraverso opportune convergenze politiche, la conversione del provvedimento in esame possa essere l'occasione per affrontare temi come la tassazione dei prodotti del tabacco, la pressione fiscale sulla ricerca scientifica e le agevolazioni per le persone affette da disabilità.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, si augura che

l'esame del decreto-legge in conversione consenta, in particolare, di potenziare le politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) si dichiara sin da ora disponibile a recepire gli spunti che scaturiranno dal dibattito e dà atto che i temi testé evocati sono meritevoli della massima considerazione, tuttavia osserva che le proposte emendative, per non essere di mera testimonianza, devono essere non solo supportate politicamente, ma anche sostenibili sul piano tecnico-finanziario.

La [PRESIDENTE](#), preso atto degli auspici manifestati nel corso degli interventi sull'ordine dei lavori, ricorda che occorre tenere in debita considerazione l'oggetto del provvedimento e le competenze della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2350*

In relazione al disegno di legge in titolo, la [PRESIDENTE](#) avverte che: non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno (il relativo termine è scaduto ieri, alle ore 12); sono pervenuti i pareri sul testo delle Commissioni 1a (favorevole con osservazioni) e 11a (favorevole).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.1.4. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 274 (ant.) dell'11/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021**  
**274<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

La **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso alla trasmissione sul circuito interno. Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

### *SINDACATO ISPETTIVO*

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario SILERI risponde all'interrogazione n. 3-02601 del senatore D'Alfonso e altri, sulla carenza di pediatri convenzionati nella Val Pescara in Abruzzo.

La carenza di medici specialisti in pediatria è da anni all'attenzione del Ministero della salute; al riguardo, i contratti di formazione medico-specialistica sono stati costantemente incrementati.

In particolare, nell'ultimo quinquennio, il numero di contratti di specializzazione in pediatria, finanziati con risorse statali è quasi triplicato, passando da 396 unità nell'anno accademico 2016-2017 a 902 per l'anno accademico 2020-2021, con 506 contratti in più in 5 anni accademici, pari in percentuale ad un incremento del 128 per cento

In base alle analisi dei dati relativi agli iscritti alla cassa previdenziale ENPAM, dedicata ai pediatri di libera scelta, per l'anno 2019, emerge che nella Regione Abruzzo la percentuale di pediatri di libera scelta ultra sessantenni è leggermente superiore alla media nazionale.

Nel contempo, nella Regione Abruzzo il numero di bambini residenti per medico pediatra, pari a 884 bambini per medico, risulta significativamente più basso rispetto all'analogo rapporto calcolato per tutto il territorio nazionale e pari a 967 bambini per pediatra (dati anno 2019).

L'Accordo collettivo nazionale (ACN) del 15 dicembre 2005 disciplina i rapporti con i pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'articolo 38

dell'Accordo, concernente il "Massimale di scelte e sue limitazioni", al comma 1 dispone che: "I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unità, fatte salve le deroghe ai commi successivi."

Il seguente comma 2 prevede che: "Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità di eventuali deroghe al massimale nazionale, anche al fine di incentivare la pediatria di gruppo e l'attivazione dei gruppi di cure primarie."

Il comma 3 stabilisce che: "Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all'articolo 23, in relazione a particolari situazioni locali (...) e per un tempo determinato."

Inoltre, il comma 11 dell'articolo 38 dispone che: "In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la riconsiderazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni."

Altresì, ai sensi del comma 13: "Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1."

Peraltro, gli assistiti in una fascia di età ricompresa tra i 7 ed i 14 anni non sono di competenza esclusiva dei pediatri di libera scelta, ma anche dei medici di medicina generale. Pertanto, sebbene inseriti nel rapporto ottimale dei pediatri di libera scelta, di fatto possono essere indifferentemente iscritti tanto ai pediatri di libera scelta quanto ai medici di medicina generale. Ai fini del calcolo del massimale degli assistiti si fa riferimento alla fascia di età 0-14 anni.

Le procedure per la copertura delle zone carenti rientrano nell'esclusiva competenza e responsabilità di ciascuna Regione e sono disciplinate dagli Accordi Integrativi Regionali, in base agli indirizzi generali individuati nell'ACN. In tal modo, possono essere definite specifiche e particolari modalità di attuazione, legate alle peculiarità territoriali.

In particolare l'articolo 32, comma 2, dell'ACN stabilisce che l'assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, mentre il seguente comma 3 prevede che le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possano articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti.

Da ultimo, il comma 15 dell'articolo 32 dispone che: "... nell'ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche modalità di determinazione degli ambiti da definirsi carenti.

Al riguardo, il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, in via preliminare, ha inteso precisare che la carenza indicata nella petizione richiamata nell'interrogazione, relativa all'assistenza pediatrica negli ambiti territoriali in cui insiste il Comune di Scafa (Pescara), deriva dalla piena applicazione della disciplina contrattuale nazionale vigente in materia di rilevazione delle carenze di pediatria di libera scelta.

Infatti, poiché la popolazione posta alla base del calcolo previsto dal vigente ACN è solo quella dei minori in età esclusiva (bambini da 0 a 6 anni) accade spesso che, anche nel caso della cessazione dal servizio di un pediatra, l'applicazione del criterio generale di cui all'articolo 32 dello stesso Accordo, precluda la determinazione di una carenza, in quanto a tal fine occorre che sia rilevato un consistente numero residuo di popolazione assistibile in età esclusiva (un pediatra ogni 600 od oltre 300 bambini da 0 a 6 anni).

In particolare, nella situazione in esame, la popolazione complessiva degli assistibili nel distretto sanitario di Scafa, in base ai dati comunicati dalla Regione Abruzzo, ammonta complessivamente a n. 2.704 minori (tra 0 e 6 anni e tra 7 e 14 anni).

Il numero dei minori in età esclusiva (bambini da 0 a 6 anni) è pari a 1.169, per cui i pediatri iscrivibili sulla base del rapporto ottimale sono 2.

Nelle ipotesi di un ambito territoriale in cui insistano assistiti in età pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente, il vigente ACN ha stabilito la possibilità di attribuzione

degli assistiti oltre il massimale.

L'Accordo legittima, in tal modo, l'attribuzione ai pediatri esistenti oltre il massimale, nei casi di impossibilità a determinare nuove carenze a causa del numero degli assistiti in età pediatrica (bambini da 0 a 6 anni).

Il limite massimo di assistiti viene definito dall'Accordo integrativo regionale in n. 1180 unità, comprese tutte le deroghe ed anche le iscrizioni temporanee. Al riguardo, la Regione ha precisato che l'aumento del 10 per cento del massimale risulta riferito dall'ACN alla deroga per i nuovi nati. Ha inoltre rappresentato che poiché l'attuale ACN non prevede l'inclusione dei bambini di 7-14 anni nel conteggio dei pediatri ascrivibili, in quanto la popolazione posta a base del calcolo è solo quella dei minori da zero a sei anni, in caso di cessazione dal servizio di un pediatra, l'applicazione del criterio generale di cui all'articolo 32 spesso preclude la determinazione di una carenza in quanto, a tal fine, occorre che sia rilevato un residuo consistente di popolazione assistibile in età di esclusiva (un pediatra ogni 600 o oltre 300 bambini da zero a sei anni).

Ad avviso della Regione la previsione di nuove carenze potrebbe comportare l'evenienza opposta di un esubero di pediatri senza assistiti, a causa del progressivo calo della natalità e della possibilità consentita ai medici di medicina generale di avere in carico pazienti da 7 a 14 anni.

Nell'ambito dell'Accordo Integrativo Regionale, approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 25 gennaio 2021, è stato individuato un meccanismo aggiuntivo e straordinario per la pubblicazione delle carenze secondo cui alla cessazione o al trasferimento di un pediatra, quando non consegua la possibilità per la pubblicazione di una carenza nei modi ordinari e ricorrendo le condizioni per cui l'Azienda debba attribuire la cura degli assistiti anche oltre il massimale ai pediatri che operano nell'ambito territoriale, sia possibile pubblicare una carenza straordinaria, se il numero degli assistiti di età 0-5 anni e 364 giorni, così assegnati, sia pari o superiore a 180.

Il Dipartimento Sanità ha precisato, tuttavia, che anche ricorrendo all'applicazione dei criteri della citata procedura straordinaria, non è stato possibile rilevare nell'ambito territoriale nel quale insiste il Comune di Scafa un nuovo incarico da pubblicare, poiché il numero degli assistiti in età 0-6 anni è inferiore a 180, come in effetti accertato nella seduta del 20 maggio 2021 del Comitato permanente regionale della Medicina Generale, riunitosi proprio allo scopo di esaminare e definire la questione in argomento.

Peraltro, nel corso della medesima riunione del Comitato è emerso che, nel mese di marzo 2021, è stato pubblicato un altro ambito territoriale carente in cui insiste, tra gli altri, il comune di Tocco da Casauria, con l'obbligo di garantire l'assistenza ambulatoriale presso il medesimo per almeno 2 giorni alla settimana.

Riguardo a detto ambito territoriale, l'ASL di Pescara, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1125 del 15 luglio 2021, ha approvato la graduatoria aziendale per l'assegnazione di un incarico di pediatria di libera scelta, a tempo indeterminato, con la precisazione di invitare il nuovo medico incaricato, una volta individuato, ad aprire un secondo studio in uno dei Comuni dell'ambito di Popoli, più vicino al Comune di Scafa.

In data 2 novembre 2021, il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha comunicato i più recenti aggiornamenti disponibili, ancorchè permanga invariato il numero dei pediatri incaricati presso l'ambito in cui insiste il Comune di Scafa.

Allo stato, risultano operanti due pediatri, di cui uno incaricato in via provvisoria dall'Azienda USL di Pescara a seguito del recesso per trasferimento del precedente titolare, avvenuto in data 11 ottobre 2021.

In vista di tale recesso, il Direttore Generale della ASL di Pescara ha adottato la deliberazione n. 1554 del 30 settembre 2021, con cui, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 5, e 33, comma 19, del vigente Accordo Collettivo Nazionale, è stata individuata una carenza di pediatria nell'ambito territoriale in questione. La Regione Abruzzo, con determinazione n. 36 del 7 ottobre 2021, ha poi disposto la pubblicazione dell'incarico provvisorio. Il predetto incarico, conferito nelle more della conclusione del procedimento per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, cesserà al momento dell'iscrizione del nuovo pediatra.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Dà atto, per un verso, della serietà mostrata, anche in questa sede, dal sottosegretario Sileri. D'altro canto, sottolinea che, per inquadrare compiutamente la problematica trattata dalla sua interrogazione, occorre tenere in debita considerazione le peculiarità demografiche e orografiche della valle di Scanno, e ricordare che quest'ultima è stata colpita dal disastro ambientale provocato dalla discarica abusiva sita nel comune di Bussi. Invita quindi a riflettere sulla condizione del tutto speciale in cui versa il territorio in questione e auspica sia presa in esame, in un confronto tra i vari attori istituzionali coinvolti nella vicenda, la possibilità di individuare formule contrattuali flessibili per garantire la necessaria assistenza alla popolazione in età pediatrica.

La [PRESIDENTE](#), ringraziato il rappresentante del Governo, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### *SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2350*

La [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della 6a Commissione (favorevole, con osservazioni), mentre manca ancora il parere sul testo della 5a Commissione, che ha avviato nella giornata di ieri il proprio esame.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che l'unanime apprezzamento del merito dell'iniziativa, manifestato anche nei pareri favorevoli delle Commissioni 11a, 1a e 6a, può essere valorizzato attraverso un emendamento che trasponga i contenuti del disegno di legge 2350 nel disegno di legge di bilancio, che sta per essere presentato in questo ramo del Parlamento. Fa presente che in questo modo, con un'iniziativa politica corale, si potrebbe ottenere la trasformazione in legge entro l'anno: dunque, in tempi massimamente aderenti alle finalità del provvedimento *de quo*, che intende dare concreto riconoscimento ai medici colpiti dal Covid-19, soprattutto nella prima fase dell'emergenza pandemica. In tale ottica, richiama l'attenzione su quanto emerso durante l'esame in sede consultiva della 5a Commissione, avviato nella menzionata seduta pomeridiana di ieri. In sede di illustrazione dell'articolato, si è rilevato che, ferma restando la necessità, ai fini dell'espressione del parere, di acquisire la conferma della capienza del fondo utilizzato a copertura, è pienamente condivisibile l'urgenza di affrontare il merito delle questioni sollevate dal provvedimento in esame. L'orientamento unanime della Commissione, al momento, è quello di non procedere alla richiesta formale di relazione tecnica, proprio in vista della predisposizione di un'apposita proposta emendativa in sede di esame del disegno di legge di bilancio. A tal fine, è stato sottolineato che sarà opportuno attivare una proficua interlocuzione con il Governo per formulare la soluzione tecnicamente più adeguata, in coerenza con gli ordini del giorno G/1994/50/5ª e 6ª e G/1894/100/1 finalizzati a riconoscere forme di indennizzo o di ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità irreversibili a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.

Soggiunge conclusivamente che, in sede di predisposizione dell'emendamento prospettato, sarà tenuto conto delle osservazioni migliorative contenute nei pareri già espressi dalle Commissioni consultate e che, come già ha avuto modo di far rilevare in 5a Commissione, considerata la natura *una tantum* dell'indennizzo previsto, l'erogazione dei benefici è subordinata al rispetto del tetto di spesa di 50 milioni di euro, la cui effettiva disponibilità nel fondo utilizzato a copertura risulta certa per il corrente esercizio finanziario.

*La seduta termina alle ore 9.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2350  
**XVIII Legislatura**

---

Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 142 \(pom.\)](#)

3 novembre 2021

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 474 \(pom.\)](#)

10 novembre 2021

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 287 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

[N. 288 \(pom.\)](#)

10 novembre 2021

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 272 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021  
142ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

**(1571-A) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 10, comma 7, si rileva l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto in quanto tra i servizi erogati tramite la SPID rientrano anche quelli di competenza delle amministrazioni degli enti territoriali;

- all'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso art. 6-quater, comma 3, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate ai fini dell'adozione del DPCM di riparto ivi previsto. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 1.3 parere contrario, in quanto la previsione della fissazione della quantificazione massima delle tariffe per l'accesso alle zone a traffico limitato con un atto amministrativo statale appare suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 10, comma 7, si rileva l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto in quanto tra i servizi erogati tramite la SPID rientrano anche quelli di competenza delle amministrazioni degli enti territoriali;
- all'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso art. 6-quater, comma 3, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate ai fini dell'adozione del DPCM di riparto ivi previsto. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 1.3 parere contrario, in quanto la previsione della fissazione della quantificazione massima delle tariffe per l'accesso alle zone a traffico limitato con un atto amministrativo statale appare suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali;
- sugli emendamenti 1.20 e 8.0.1 parere contrario, in quanto privi di portata modificativa (l'emendamento 1.20 propone una modifica sostanzialmente identica a quella prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter); l'emendamento 8.0.1 reca le medesime disposizioni già previste dall'articolo 1-bis);
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2350) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1,

- al comma 1, sarebbe opportuno sostituire le parole da «Chiunque» a «dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» e le parole «ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;
  - al comma 2, si invita a precisare che la tabella ivi indicata corrisponde alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, debitamente aggiornata;
- all'articolo 2, comma 1, in aderenza alla formulazione del codice civile, occorrerebbe sostituire, in entrambi i casi, la parola «fratelli» con le seguenti: «fratelli e sorelle».

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 474 (pom.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021  
**474ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti già presentati presso la Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, si ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4, 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6. e 3.0.7. Sull'emendamento 4.4, propone di confermare il parere non ostativo sulla lettera *a*) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *b*).

Sui restanti emendamenti, ivi comprese le proposte approvate dalla Commissione di merito, propone di ribadire il parere non ostativo.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4, 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6. e 3.0.7. Sull'emendamento 4.4, il parere è non ostativo sulla lettera a) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera b). Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 2, relativo al prolungamento, da 60 a 150 giorni dalla notifica, del termine per il pagamento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° e il 31 dicembre 2021, sarebbe opportuno acquisire i dati a consuntivo degli incassi, al fine di verificare il carattere prudenziale della stima degli effetti sul gettito.

Per quanto concerne l'articolo 4, che dispone l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse che l'Agenzia delle entrate deve erogare all'ente pubblico economico strumentale "Agenzia delle entrate-riscossione", pur essendo tale incremento configurato come limite di spesa, appare comunque opportuno acquisire un aggiornamento del quadro analitico dei costi da sostenere annualmente per il servizio nazionale della riscossione, al fine di valutare le voci di spesa che determinano il maggior fabbisogno di risorse per l'anno 2021.

Per quanto riguarda l'articolo 5, commi da 7 a 12 - ove si consente a coloro che abbiano usufruito in modo non corretto del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di regolarizzare la propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante il riversamento anche rateale dell'importo del credito utilizzato in compensazione - chiede elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di acquisire dati di dettaglio circa il valore suddiviso per anni delle compensazioni effettuate con il modello unico di versamento F24, l'ammontare delle spese in ricerca e sviluppo per le quali è stato richiesto il credito suddiviso per anni e l'ammontare complessivo dei crediti indebitamente fruiti. Andrebbero, altresì, acquisite dal Governo maggiori informazioni in merito al numero e al valore dei crediti d'imposta ed al numero e al valore degli accertamenti complessivi predisposti dall'Agenzia delle entrate, in relazione alla percentuale ipotizzata di crediti non spettanti riconducibili a comportamenti fraudolenti

Per quanto concerne gli articoli 8 e 9, osserva preliminarmente che le suddette disposizioni sono assistite dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e dal rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti stessi. Tuttavia, ai fini di una corretta verifica delle quantificazioni e allo scopo di prevenire aspettative non soddisfatte che potrebbero, comunque, costituire successivamente il presupposto di incrementi di spesa, osserva che, in relazione all'articolo 8, l'ipotesi relativa ad ulteriori richieste di 3,5 milioni di giornate di quarantena indennizzate per il periodo 15 agosto-31 dicembre 2021, non appare proporzionata a quanto registrato fino al 15 agosto. Occorre, quindi, valutare se l'assunzione come parametro, probabilmente in relazione all'avanzamento della campagna vaccinale, del solo *trend* dell'ultimo mese (15 luglio-15 agosto) nel quale, tra l'altro, ricadono tipicamente numerose giornate di ferie, non possa determinare una sottostima dell'onere, anche in considerazione di una ipotizzabile maggior diffusione della malattia nel periodo autunnale-invernale.

Con riferimento all'articolo 9 in materia di congedi parentali, chiede conferma del dato di 51.500 fruitori dei benefici in esso previsti, atteso che, in relazione all'articolo 2 del decreto-legge 30 del 2021, era stata ipotizzata una platea di 240 mila beneficiari per il primo semestre 2021. Occorre quindi acquisire una ricostruzione dell'andamento della fruizione e degli oneri connessi ai benefici in

questione.

Per quanto attiene all'articolo 10, in materia di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, occorre acquisire elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura.

Per quanto concerne l'articolo 11, recante disposizioni in materia di integrazione salariale, pur rilevando che, per i commi da 1 a 3, gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa ed assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti stessi, chiede elementi informativi per consentire la verifica della quantificazione sia in relazione ai periodi settimanali coperti dai benefici sia in riferimento al numero dei beneficiari notevolmente più basso rispetto a quello stimato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 41 del 2021.

In relazione al comma 11, sul limite delle minori entrate correlate ad agevolazioni contributive per i contratti di rioccupazione, osserva che la nuova quantificazione presuppone che gran parte delle assunzioni agevolate si verificherà verso il termine del periodo agevolato (60.000 dal 20 settembre); pertanto, si dovrebbe in realtà registrare uno slittamento di parte degli oneri dal 2021 al 2022, con un aumento delle entrate contributive per quest'anno e una corrispondente riduzione per il 2022. Sul punto appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Con riferimento ai commi 16 e 17 in materia di proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della regione Sicilia, per un onere di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa relativa al funzionamento del Comitato "Previdenza Italia" per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, che per l'anno 2021 reca uno stanziamento di 2 milioni di euro, risulta opportuno chiarire se la dotazione del Comitato sia sovradimensionata rispetto alle reali esigenze e assicurare che la riduzione operata non pregiudichi il funzionamento del Comitato medesimo.

In merito all'articolo 13, comma 2, che dispone l'assunzione, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di un contingente di personale ispettivo pari a 1024 unità, richiede un'integrazione della relazione tecnica che, allo stato, non è corredata dalla dimostrazione decennale dell'onere. Segnala, inoltre, che le relative autorizzazioni di spesa appaiono non compatibili con oneri riconducibili all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità (ossia oneri inderogabili); andrebbe pertanto valutata l'opportunità di una modifica al testo, stabilendo che la platea dei reclutamenti sia definibile "entro" il limite di 1024 unità. Occorre poi acquisire chiarimenti circa la compatibilità con la legge di contabilità e finanza pubblica delle modalità di compensazione dei maggiori oneri di funzionamento per l'Ispettorato. Relativamente ai commi da 3 a 6 che dispongono l'incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri, richiede un'integrazione della relazione tecnica al momento non corredata della dimostrazione decennale dell'onere. Segnala, inoltre, che la relativa autorizzazione di spesa non sembra compatibile con la natura inderogabile degli oneri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità; andrebbe pertanto valutata l'opportunità di una modifica al testo, prevedendo che la platea dei reclutamenti sia definibile "entro" il limite di 90 unità.

In relazione all'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 9, osserva che le spese ivi previste sono in conto capitale, ma se ne prevede l'immediata spendibilità negli ultimi mesi del 2021, non essendo registrati effetti sul 2022. Andrebbe quindi chiesta conferma di tale rapido grado di realizzazione di spese per investimenti che, normalmente, fanno registrare effetti più gradualmente e rallentati sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Osserva inoltre, in relazione alla spesa di cui al comma 10, che la relazione tecnica ne ipotizza il pagamento il 1° gennaio 2022; pertanto, essa andrebbe riferita all'anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento.

Con riguardo all'articolo 17 che reca le norme di copertura finanziaria, per quanto attiene alla lettera *b*) del comma 3, nell'evidenziare l'entità della copertura adottata a valere sulle risorse inizialmente stanziata (ben 1,6 miliardi su un totale di 2 miliardi), il Governo dovrebbe confermare il carattere definitivo degli importi finora addebitabili ai suddetti crediti d'imposta, evidentemente non superiori a 400 milioni, possibilmente indicando anche gli effettivi tiraggi registrati. In relazione alle lettere *d*) ed

e), appare necessario acquisire elementi ed informazioni in ordine alla disponibilità delle risorse, agli utilizzi effettuati e alle riassegnazioni che si prevede di effettuare fino alla fine dell'esercizio, dei fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti della spesa di parte corrente e della spesa di parte capitale. In relazione alla lettera f), appare opportuno acquisire conferma della disponibilità delle occorrenti risorse, anche in via prospettica, ovvero tenendo presenti i possibili pensionamenti che interverranno entro la fine dell'anno. Analoga assicurazione andrebbe fornita in relazione alle disponibilità delle risorse di cui alle lettere g) (pensionamenti degli addetti alle lavorazioni faticose e pesanti) ed i) (reddito di emergenza). In riferimento alla lettera l), chiede rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse, nonché l'assenza di effetti pregiudizievoli su investimenti già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime. Rappresenta, comunque, che le risorse utilizzate a copertura - 10 milioni sia per il 2022 che per il 2023 - sono di conto capitale, mentre tutti gli oneri riferibili al 2022 e al 2023 sono di parte corrente. Pertanto, la copertura adottata sembrerebbe integrare una fattispecie di dequalificazione della spesa. Chiede, infine, chiarimenti sulla copertura di cui alla lettera m), che dispone una riduzione delle risorse destinate al pagamento degli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale. Infatti, non appare chiaro il motivo per cui l'asserita diminuzione delle oscillazioni dei tassi tra un anno e l'altro giustifichi la riduzione dello stanziamento, dal momento che ciò di per sé non dovrebbe impattare sul livello assoluto della spesa per interessi. Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 267 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota istruttoria recante le risposte ad una parte dei rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali ( [n. 318](#) )**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 99 milioni di euro (condizioni economiche 2020) e si svilupperà in 3 Fasi auto-consistenti.

La spesa per entrambe le prime 2 Fasi (rispettivamente di 10 e 70 milioni di euro) graverà sui capitoli del settore investimento del Bilancio Ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-02).

La Fase 3 sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, per un ammontare di 19 milioni di euro. In ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le suddette tre Fasi auto-consistenti del programma avranno sviluppo nell'arco temporale 2021-2030, secondo un cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 70), da cui risulta

che: "Il programma ha un fabbisogno complessivo stimato di 99,0 M€ di cui risulta finanziata una tranche, per un totale di 80,0 M€ distribuiti in 5 anni".

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alle prime due fasi.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tal proposito potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 (che modifica i parametri per l'individuazione delle zone franche montane), 2.1 (sull'accesso delle piccole e microimprese alle agevolazioni) e 6.7 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.1. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.2.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2350) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, ferma restando la necessità, ai fini dell'espressione del parere, di acquisire la conferma della capienza del fondo utilizzato a copertura, è pienamente condivisibile l'urgenza di affrontare il merito delle questioni sollevate dal provvedimento in esame. Pertanto, auspica che si trovi una soluzione nell'imminente sessione di bilancio, attraverso la presentazione di un apposito emendamento.

A tal fine, invita il Governo a cooperare con il Parlamento per individuare la soluzione tecnicamente più adeguata, in coerenza con gli ordini del giorno G/1994/50/5ª e 6ª e G/1894/100/1 finalizzati a riconoscere forme di indennizzo o di ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità irreversibili a causa dell'infezione da SARS-CoV-2. In conclusione, ricorda come la relativa tematica meriti una particolare attenzione, stante l'esigenza di assolvere a un debito contratto dalla società civile nei confronti del personale medico e paramedico che si è speso nel contrasto alla pandemia, pagando, in certi casi, anche con la vita.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula un sentito ringraziamento nei confronti dei senatori della Commissione bilancio per la profonda sensibilità dimostrata, rimarcando altresì l'importanza e la delicatezza del tema affrontato nel disegno di legge, che si innesta in un complesso intervento normativo volto a ricollocare al centro dell'attenzione l'assistenza universalistica fornita dal Servizio sanitario nazionale.

Altresì, ringrazia tutti i senatori che hanno condiviso l'iniziativa legislativa, per il supporto fornito e per lo sforzo intrapreso nell'individuare una copertura adeguata, avvalendosi anche degli approfondimenti svolti dalla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori delle forme di assistenza e previdenza, in un'ottica di allargamento della mutualità solidaristica. Nel ribadire il ringraziamento per l'attenzione posta, auspica che l'invito formulato dalla relatrice trovi un seguito concreto nel corso dell'imminente sessione di bilancio.

La sottosegretaria GUERRA reputa pienamente condivisibile l'intento del disegno di legge, prospettando alla Commissione la possibilità di richiedere formalmente la relazione tecnica, al fine di individuare le opportune riformulazioni di alcune specifiche previsioni normative.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerata la natura *una tantum* dell'indennizzo, evidenzia come l'erogazione dei benefici sia subordinata al rispetto del tetto di spesa di 50 milioni di euro, la cui effettiva disponibilità nel fondo utilizzato a copertura risulta certa per il corrente esercizio finanziario. Alla luce poi del limitato impatto finanziario del provvedimento, invita la Commissione bilancio a valutare di non procedere, per il momento, alla richiesta formale della relazione tecnica, considerato che, in ogni caso, tale percorso procedurale potrà essere esperito nella malaugurata ipotesi che il tema sotteso al disegno di legge non trovi adeguata soddisfazione nel corso della sessione di bilancio.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Cantù.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che l'orientamento unanime della Commissione sia, al momento, quello di non procedere alla richiesta formale di relazione tecnica, aderendo pertanto all'auspicio formulato dalla relatrice Rivolta, ribadito dalla senatrice Cantù e unanimemente condiviso, basato sulla predisposizione di un'apposita proposta emendativa in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2022 di imminente presentazione in Senato. A tal fine, sarà opportuno attivare una proficua interlocuzione con il Governo per formulare la soluzione tecnicamente più adeguata, in coerenza con gli ordini del giorno G/1994/50/5ª e 6ª e G/1894/100/1 finalizzati a riconoscere forme di indennizzo o di ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità irreversibili a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.

La Commissione unanime conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **1.4.2.3. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.4.2.3.1. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021**  
**287<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2350) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*) introduce il provvedimento, che si pone l'obiettivo di fornire un indennizzo a chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e contratto l'infezione da SARS-CoV-2 da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica o la morte.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 prevede che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2 con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo quale giusto ristoro, che non concorre alla formazione del reddito e consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'articolo 2 riguarda invece i casi di morte e stabilisce che, in sostituzione dell'indennizzo, è erogato quale giusto ristoro un assegno *una tantum*, nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del reddito. In base all'articolo 3, l'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021. La natura risarcitoria dell'indennità non prevede uno sconto fiscale in capo ai percettori; la proposta invece assegna all'ente erogatore il beneficio fiscale, essendo l'ENPAM un ente privato. Infine, l'articolo 4 riguarda la presentazione della domanda di giusto ristoro e il procedimento di verifica dei requisiti, mentre l'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

In conclusione preannuncia la presentazione di uno schema di parere all'esito del dibattito.

Si apre la discussione.

Il senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*) giudica apprezzabile l'iniziativa legislativa in titolo, che corrisponde alle esigenze, più volte manifestate, di chi ha pagato maggiormente i rischi legati all'esposizione al virus. Considera tuttavia necessario un approfondimento sulla materia, per predisporre un'iniziativa politica comune, a favore di altre categorie di lavoratori, che hanno pagato l'esposizione al contagio in ragione delle attività svolte.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) condivide il merito del provvedimento, anche se segnala che il termine ultimo del 31 luglio 2021 potrebbe escludere dalle tutele il medico che colpito dal Covid solo dopo tale data, sancendo di fatto una discriminazione del tutto ingiustificata. Sarebbe quindi più opportuno far coincidere tale data con quella del termine dello stato di emergenza.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) giudica doverosa l'attenzione mostrata nei confronti delle professioni mediche, che ha assunto una connotazione politica trasversale. Si associa quindi alle considerazioni del senatore De Bertoldi sulla necessità di posticipare la data ultima del 31 luglio 2021 e di farla coincidere con quella di fine dello stato di emergenza.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) attribuisce grande rilievo al provvedimento e alla tematica delle tutele per le professioni che più di altre sono state esposte alla pandemia, nei confronti della quale, in caso di ulteriori iniziative legislative, assicura il proprio contributo.

Il [PRESIDENTE](#), nel merito, riconosce ai firmatari del provvedimento la capacità di aver individuato una soluzione adeguata a un problema sentito per tutelare adeguatamente i lavoratori rispetto ai rischi connessi allo svolgimento della propria professione. Condivide tuttavia l'esigenza segnalata dal senatore Di Nicola, che potrà essere demandata anche ad altri provvedimenti, di estendere simile attenzione anche ad altre professioni che si mostrano ora più vulnerabili rispetto al passato. Auspica pertanto possa inserire un'osservazione al parere che raccolga tale sollecitazione.

Il relatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di presentare per la seduta di domani uno schema di parere favorevole che terrà anche conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2188) Barbara MASINI ed altri. - Disposizioni in materia di IVA agevolata per l'acquisto di strumenti musicali e dei relativi accessori**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso della seduta del 27 ottobre il Governo si era riservato di fornire gli elementi richiesti circa gli oneri del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che, sulla base degli approfondimenti finora svolti, gli oneri ammonterebbero a circa 90 milioni di euro, riservandosi di fornire un dato più preciso in seguito.

Il relatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), evidenziando una forte discrepanza tra la cifra indicata dal

provvedimento e quella fornita dal MEF, auspica un confronto sulla metodologia di calcolo degli oneri al fine di individuare successivamente la soluzione normativa più adatta.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura che fornirà tale informazione appena disponibile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1708) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore [FENU](#) (M5S) riassume l'iter del provvedimento e segnala le interlocuzioni tra Governo e Regione Siciliana quanto alla individuazione della copertura finanziaria degli oneri, che risulterebbero peraltro ridotti in caso di approvazione degli emendamenti da lui presentati.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita la necessità di un maggior dialogo tra le parti interessate ed evidenzia l'urgenza di individuare una copertura finanziaria che dovrebbe vedere maggiormente protagonista l'autorità regionale. Nell'ambito dell'Accordo Stato-Regione, da parte della Regione Siciliana, dovrebbe essere individuata una parte cospicua del finanziamento iniziale, tale da consentire la rapida approvazione della proposta di legge garantendo il varo di una misura che porterà significativi benefici all'economia delle zone interne e montane della Sicilia. Preannuncia quindi l'intendimento di sollecitare il Presidente della Regione in tal senso.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda incidentalmente che la 5a Commissione ha richiesto, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul disegno di legge e su alcuni emendamenti per verificarne la quantificazione degli oneri: le interlocuzioni sollecitate dal Presidente potrebbero giovare anche alla valutazione rimessa alla Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1712) SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che sono in corso approfondimenti tecnici per individuare il tipo di conto corrente idoneo a garantire l'inclusione finanziaria, nel rispetto del Testo unico bancario e della normativa antiriciclaggio. Avverte quindi che, all'esito di tale lavoro, porterà una proposta all'attenzione della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto ed esprime apprezzamento per il lavoro in corso, che potrà essere utile anche per il futuro

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.3.2. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021**  
**288<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2350) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **MONTANI** (L-SP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Il senatore **DI NICOLA** (M5S) suggerisce, quanto all'ultima osservazione, di aggiungere, in fine, le parole: "e meritevoli di analoghe misure di ristoro".

Il senatore **DE BERTOLDI** (Fdl), nel ribadire l'opportunità di estendere il periodo in cui si sono verificati gli eventi dannosi, propone di sostituire, alla seconda osservazione, le parole: ", almeno fino alla fine del 2021", con le altre: "che danno diritto al ristoro".

Si associa il senatore **PITTELLA** (PD), che sottolinea come la misura debba essere legata solo alla esposizione al Covid, senza l'indicazione di una data precisa.

Il relatore accoglie le proposte avanzate e presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, posto ai voti, è approvato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), facendo seguito alla disponibilità già manifestata nel corso della seduta del 27 ottobre, preannuncia che riformulerà l'emendamento 1.2 al fine di disciplinare anche i casi in cui la soccombenza sia parziale.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la vicenda è solo apparentemente minimale, perché in realtà evidenzia l'inadeguatezza della disciplina vigente, che rischia di allontanare i cittadini dalla giurisdizione, visto che, anche in caso di vittoria, sono spesso chiamati a rispondere, in sostituzione del soccombente, di alcune spese della giustizia.

Ringrazia quindi il relatore per il suo contributo e lo esorta a presentare al più presto la riformulazione annunciata.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riconosce che la proposta del relatore potrebbe contribuire a superare alcune delle obiezioni sollevate dagli organismi tecnici. Resta tuttavia ancora pendente la questione relativa al differimento delle entrate fiscali. In proposito suggerisce una serie di interlocuzioni informali al fine di individuare la soluzione più idonea.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) condivide la proposta della rappresentante del Governo e suggerisce di coinvolgere nel confronto anche l'Agenzia delle entrate, che potrebbe offrire degli spunti sulla base dell'attività svolta.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese**

**(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto**

**(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva**

**(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) informa che le interlocuzioni con il Governo riprenderanno a breve, anche per individuare le eventuali modifiche da apportare al testo unificato presentato nel corso della seduta del 17 giugno scorso.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(2188) Barbara MASINI ed altri. - Disposizioni in materia di IVA agevolata per l'acquisto di strumenti musicali e dei relativi accessori**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in risposta alla richiesta avanzata nell'ultima seduta dal senatore Bagnai, chiarisce come il Dipartimento delle finanze sia giunto alla quantificazione degli oneri del provvedimento: sulla base di una spesa delle famiglie per l'acquisto di strumenti musicali che ammonta a circa 540 milioni di euro all'anno, la riduzione dell'aliquota IVA dalla attuale al 5 per cento comporterebbe minori entrate su base annua per l'Erario per circa 91 milioni di euro. Avverte in conclusione che una valutazione definitiva e ufficiale di tali oneri sarà comunque possibile solo sulla base di una relazione tecnica validata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la rappresentante del Governo per gli elementi forniti, dai quali ritiene emerge la grande rilevanza del mercato degli strumenti musicali.

Il seguito della discussione è rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il [PRESIDENTE](#) informa di aver predisposto, con riferimento all'Atto Senato n. 1708, recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia, la lettera indirizzata al presidente Musumeci di cui aveva anticipato i contenuti nella seduta precedente.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) elenca le varie iniziative parlamentari ed extraparlamentari intraprese per avere visione dei documenti relativi alla cessione di Autostrade a Cassa depositi e prestiti e stigmatizza la mancanza di trasparenza che riguarda l'intera trattativa. Dopo aver ricordato i possibili costi dell'operazione per lo Stato, sollecita il Presidente a chiedere di rendere pubblici gli atti e poi di convocare il Ministro dell'economia in audizione per poter discutere della vicenda.

Si associa il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*), che denuncia l'atteggiamento del Governo nei confronti delle istanze dei parlamentari e considererebbe una sconfitta per il Parlamento l'eventuale coinvolgimento delle magistrature contabile e penale. In conclusione, chiede l'audizione anche del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle richieste avanzate e si riserva di promuovere le necessarie iniziative in tal senso.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2350**

La Commissione finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato gravi lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2", premesso che l'iniziativa legislativa si pone apprezzabilmente l'obiettivo di dare un concreto segnale di solidarietà e riconoscenza per i medici che hanno subito le conseguenze dell'esposizione al contagio da Covid -19 in ragione dell'attività svolta, soprattutto nei primi mesi di diffusione della pandemia, con spirito di abnegazione e sacrificio; che l'indennizzo proposto non ha carattere di ricompensa, ma di azione risarcitoria e di vicinanza per gli appartenenti alla categoria medica; che il giusto ristoro è erogato *una tantum* in via diretta agli eventi diritto dall'EMPAM, a sua volta fruitore di un credito di imposta corrispondente alle somme erogate, esprime parere favorevole nel presupposto che la misura del credito di imposta trovi capienza in compensazione delle somme dovute all'erario dall'Ente e si invita pertanto, in tale ipotesi, la Commissione di merito a valutare la possibilità di estendere, fermo restando la previsione degli oneri complessivi, l'utilizzo del credito di imposta anche per l'anno di imposta 2022; in ragione del protrarsi dello stato di emergenza appare opportuno valutare l'estensione temporale del periodo in cui si sono verificati gli eventi dannosi, almeno fino alla fine del 2021. Più in generale, nel ribadire la meritorietà dell'iniziativa, si invita la Commissione di merito a individuare, con gli strumenti regolamentari ritenuti più adeguati, (anche con analoghe e aggiuntive iniziative legislative) ulteriori categorie di lavoratori che hanno sofferto lesioni e danni per aver contratto il virus in ragione dell'attività svolta.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2350**

La Commissione finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato gravi lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2", premesso che l'iniziativa legislativa si pone apprezzabilmente l'obiettivo di dare un concreto segnale di solidarietà e riconoscenza per i medici che hanno subito le conseguenze dell'esposizione al contagio da Covid -19 in ragione dell'attività svolta, soprattutto nei primi mesi di diffusione della pandemia, con spirito di abnegazione e sacrificio; che l'indennizzo proposto non ha carattere di ricompensa, ma di azione risarcitoria e di vicinanza per gli appartenenti alla categoria medica; che il giusto ristoro è erogato *una tantum* in via diretta agli eventi diritto dall'EMPAM, a sua volta fruitore di un credito di imposta corrispondente alle somme erogate, esprime parere favorevole nel presupposto che la misura del credito di imposta trovi capienza in compensazione delle somme dovute all'erario dall'Ente e si invita pertanto, in tale ipotesi, la Commissione di merito a valutare la possibilità di estendere, fermo restando la previsione degli oneri complessivi, l'utilizzo del credito di imposta anche per l'anno di imposta 2022; in ragione del protrarsi dello stato di emergenza appare opportuno valutare l'estensione temporale del periodo in cui si sono verificati gli eventi dannosi che danno diritto al ristoro. Più in generale, nel ribadire la meritorietà dell'iniziativa, si invita la Commissione di merito a individuare, con gli strumenti regolamentari ritenuti più adeguati, (anche con analoghe e aggiuntive iniziative legislative) ulteriori categorie di lavoratori che hanno sofferto lesioni e danni per aver contratto il virus in ragione dell'attività svolta e meritevoli di analoghe misure di ristoro.

## **1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.4.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 272 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021  
272ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROMANO](#) (M5S) dà conto in primo luogo della definizione di equo compenso delle prestazioni professionali recata dall'articolo 1, nonché dell'ambito di applicazione della disciplina proposta, definito dall'articolo 2.

Successivamente segnala le disposizioni concernenti la nullità di clausole e pattuizioni recate dall'articolo 3 e dà conto dell'ambito d'intervento attribuito al giudice dall'articolo 4 in ordine alla determinazione del compenso e all'eventuale condanna al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.

Si sofferma poi sull'articolo 5, che detta la disciplina dell'equo compenso, anche riguardo alla prescrizione del diritto del professionista e agli obblighi deontologici del medesimo.

Rileva che l'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, che, nominato per tre anni con decreto del Ministro della giustizia, avrà tra i suoi componenti un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Anticipa infine la propria intenzione di proporre un parere favorevole.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) chiede di rinviare l'adozione del parere ad una prossima seduta, allo scopo di consentire l'approfondimento del tema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2350) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nell'illustrare i profili di competenza, il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) richiama l'attenzione sulle finalità del disegno di legge in esame, volto a prevedere misure di ristoro di tipo economico per medici che, privi di tutela assicurativa, sono deceduti o hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-Cov-2. Pone quindi in particolare evidenza la valenza morale e sociale delle misure recate. Propone infine di esprimere parere favorevole.

Il senatore [MAFFONI](#) (Fdl) chiede ragguagli in merito ai ristori a favore del coniuge superstite.

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) dà conto delle previsioni a tale riguardo recate dall'articolo 2.

Il senatore [MAFFONI](#) (Fdl) preannuncia quindi l'intenzione di voto favorevole sulla proposta di parere.

La proposta di parere formulata dal relatore, verificata la presenza del prescritto numero legale, è infine posta in votazione.

La Commissione approva unanime.

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CARBONE](#) (IV-PSI), nell'illustrare i profili di competenza, segnala innanzitutto l'articolo 3, che integra la disciplina in materia di possesso di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, prevedendo che in caso di richiesta del datore di lavoro i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le particolari esigenze organizzative alla base della richiesta stessa. Si sofferma poi sull'articolo 5, volto a prevedere l'avvalimento temporaneo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione di personale della segreteria, nonché a consentire di aggregare temporaneamente alla segreteria dell'Ufficio centrale anche personale di altre amministrazioni, nel numero massimo di 360 unità, provvedendo altresì a disciplinare gli aspetti procedurali e retributivi.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) esprime perplessità in merito ai contenuti dell'articolo 9, in quanto suscettibili di diminuire l'effettività della tutela della riservatezza dei dati personali.

Facendo riferimento all'articolo 3, il senatore [ROMANO](#) (M5S) formula dubbi sulla possibilità del lavoratore di comunicare in tempo utile il possesso della certificazione verde, qualora questa sia conseguente all'effettuazione di un *test* con tampone. Ritiene inoltre che la previsione recata dal provvedimento consenta di fatto al datore di lavoro di conoscere le modalità con cui il lavoratore ha ottenuto la certificazione, in contrasto con la tutela della riservatezza dei dati personali.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene nuovamente per osservare che, in quanto la vaccinazione di per sé non impedisce la trasmissione del SARS-CoV-2, mettere i non vaccinati nella condizione di doversi sottoporre ripetutamente al tampone costituisce una misura di incentivo alla vaccinazione di carattere coercitivo.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*), intervenendo in relazione all'articolo 9, segnala la necessità di mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche piattaforme per la didattica a distanza adeguatamente protette.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore [ROMANO](#) (*M5S*), che, riguardo all'articolo 3, suggerisce di valutare la possibilità di limitare l'obbligo a carico del lavoratore alla conferma della propria presenza sul posto di lavoro.

Tenuto conto dell'andamento del dibattito, la [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di giovedì 28 ottobre il termine entro il quale trasmettere al relatore eventuali proposte relative alla predisposizione della proposta di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## IN SEDE DELIBERANTE

**(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna (Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 ottobre.

La presidente [MATRISCIANO](#) informa che sono pervenuti tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultate. Ricorda quindi che la Commissione ha convenuto di rinunciare a fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, con distinte, successive votazioni, la Commissione approva all'unanimità gli articoli da 1 a 6 del disegno di legge.

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge n. 2418 nel suo complesso.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi i senatori [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*), [MAFFONI](#) (*FdI*), [LAUS](#) (*PD*), [ROMANO](#) (*M5S*), [CARBONE](#) (*IV-PSI*), [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*), nonché la senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Il sottosegretario Rossella ACCOTO rileva con favore l'esito positivo dell'approfondita attività

legislativa finora svolta, coerente anche con l'impegno assunto ai fini dell'attuazione del PNRR. Specifica quindi che il Governo intende rendere strutturale, per mezzo della legge di bilancio, la copertura finanziaria annuale recata dal disegno di legge. Segnala inoltre l'impegno per garantire la continuità dell'apporto delle consigliere di parità, in linea con le finalità del provvedimento.

Il disegno di legge n. 2418 è infine posto in votazione.

La Commissione, unanime, approva.

La presidente [MATRISCIANO](#) manifesta soddisfazione riguardo alla capacità nuovamente dimostrata dalla Commissione di conseguire con tempestività risultati di grande rilevanza grazie all'apporto costruttivo di tutti i Gruppi.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

